



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 28/06/2017

OGGETTO :

ART.175, COMMA 5, E ART.193 DEL D.LGS.N.267/2000. SALVAGURDI A DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **giugno ventotto duemiladiciassette** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 14/07/2017, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE		X
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE		X
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	

Totale 18 27

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona in merito significando che l'argomento è molto spinoso e che gli articoli di legge impongono di verificare se permangono gli equilibri di bilancio e nel caso di negatività vanno individuati i mezzi di ripiano. Rappresenta che il responsabile del servizio finanziario ed il revisore dei conti hanno reso i rispettivi pareri di loro competenza dai quali si evince che necessita adottare misure di risanamento e dare corso alla procedura di riequilibrio ex art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000. La maggioranza, pur costernata di tale situazione, deve prenderne atto ed intervenire per il ripiano delle pendenze.

Il consigliere Pascuzzi rappresenta quanto segue: “Quello odierno è il primo Consiglio, e quello in trattazione è il primo punto in discussione dopo che il Gruppo Consiliare “Uniti per Soveria” si è allontanato dall'aula nella seduta di approvazione del rendiconto 2016. Siamo stati oggetto di un ridicolo, quanto gratuito e pretestuoso, attacco mediatico da parte della maggioranza, al quale non abbiamo inteso rispondere proprio perché alla sterile polemica mediatica preferiamo, soprattutto con riferimento alle tematiche finanziarie, il confronto serrato sui numeri e sulla documentazione che andrà al vaglio della magistratura erariale (Corte dei Conti) e, con il predissesto che oggi proponete di deliberare, anche all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali istituita presso il Ministero dell'Interno. Per cui è quantomeno opportuno rimandare ogni giudizio strumentale e pretestuoso e limitarsi a valutazioni serie e responsabili, consone alle funzioni ed ai ruoli rivestiti. Saranno infatti il Ministero e la Magistratura a chiarire a chi imputare la responsabilità del deficit finanziario del Comune di Soveria Mannelli. Così si vedrà in che misura reggeranno le costruzioni teoriche della maggioranza in merito alla gestione del bilancio, vedremo se verrà concesso il predissesto, vedremo in che misura i debiti del comune saranno imputabili a decenni di amministrazione Fiore di Lino e quali e quanti saranno imputati al quinquennio Uniti per Soveria. Per evitare ulteriori strumentalizzazioni e per evidenziare lo scopo della decisione di abbandonare la precedente seduta è opportuna una dichiarazione preliminare. Infatti, in violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità nella procedura di approvazione del rendiconto 2016, e quindi dell'art. 133, comma 2 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, non siamo stati messi in condizione di poter esaminare compiutamente gli atti oggetto di deliberazione. **Solo sommariamente** abbiamo potuto rilevare delle gravi incongruenze tra la relazione del revisore e gli atti. L'abbandono della seduta si è reso necessario proprio per non sanare il vizio del mancato rispetto del termine per il deposito dei documenti afferenti al rendiconto prima della loro approvazione. La nostra decisione è stata quindi diretta a precostituire una situazione che legittimasse questo Gruppo Consiliare a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria per ottenere l'annullamento della delibera.

Tuttavia, nel frattempo, nella legge di conversione con modificazioni della finanziaria 2017 (D.L. 50/2017), e precisamente nel disegno di legge approvato il 15/06/2017 dal Senato e già prima dalla Camera, per il 2017 il termine di deposito dai canonici 20 giorni è stato portato a 50. Sebbene sia in corso di pubblicazione, questo provvedimento, per ovvie considerazioni, ci ha fatto determinare nel senso di non depositare il ricorso al TAR per l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto 2016.

Ma, in realtà, per un'ulteriore precisazione, lo scopo che ci prefiggevamo era solo e soltanto quello di stimolare, da parte dell'Amministrazione o in alternativa da parte di un commissario prefettizio, la più puntuale disamina del rendiconto 2016, eliminando le diverse incongruità e violazioni di legge, anche in termini di AUTOTUTELA.

Ciò è ancor più necessario oggi, proprio perché tutto quello che proponente di deliberare nella odierna seduta trova fondamento e presupposto in un rendiconto totalmente difforme al dettato normativo e ciò farà inevitabilmente cadere tutta l'impalcatura che poggia su di esso.

Pertanto, oggi, il Gruppo Consiliare “Uniti per Soveria”, come primo atto formale **INVITA L'AMMINISTRAZIONE A VOLER RIESAMINARE IN AUTOTUTELA IL RENDICONTO 2016**, dal momento che ci sarebbe anche il tempo di farlo, perché è sbagliato sia nella forma che nella sostanza e le cui conseguenze si riverbereranno inesorabilmente su tutti gli atti conseguenti. Questo perché manca il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.), così come non è stato apposto alcun vincolo sul risultato di amministrazione relativamente all'anticipazione di liquidità, che sarebbe un vincolo di un importo superiore, addirittura, a quello che è il risultato medesimo (circa 2.000.000 di euro contro circa 500.000 euro).

Tutto quello che oggi è in trattazione in seno al presente Consiglio è frutto e conseguenza di una impostazione totalmente errata e fuorviante.

Queste osservazioni si rendono necessarie alla verifica degli equilibri di bilancio poiché state andando a salvaguardare gli equilibri illegittimamente attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, che non è libero, ma vincolato! Da qui discende tutto il resto: una sfilza di 15 riconoscimenti di debiti fuori bilancio che dovrebbero trovare copertura finanziaria (ex artt. 193-194 T.U.E.L.) in una operazione di pura fantasia.

Tutte le proposte di deliberazioni oggi all'ordine del giorno, essendo concatenate l'una all'altra, presentano gravi vizi anche dal punto di vista logico.

Per fare un esempio: se decidete di utilizzare gli strumenti offerti dagli artt. 193-194 T.U.E.L., ciò vuol dire che avete le risorse da destinare a copertura e quindi state cercando di evitare il dissesto e/o il predissesto. Si presuppone che abbiate risorse disponibili per coprire il totale ammontare dei debiti fuori bilancio portati all'esame del Consiglio e, quindi, ne consegue che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell'art. 243-bis TUEL (PREDISSESTO) dovrebbe essere attivata per debiti ulteriori rispetto a quelli oggi oggetto di riconoscimento e non su un residuo degli stessi (tra l'altro generato illegittimamente con l'applicazione di un avanzo di amministrazione vincolato e non libero, come vorrebbe la norma).

Poi, nella proposta di deliberato e nell'assai scarna relazione del responsabile del servizio finanziario, lo squilibrio viene imputato unicamente ad un semplice fattore di cassa.

Soltanto che quando si legge la motivazione sulla relativa verifica dello squilibrio di cassa quello che si legge è illogico ed incongruente. Infatti almeno due punti su tre attengono alla gestione di competenza e non di cassa: le minori entrate rispetto alle previsioni ed i maggiori oneri per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio !!!

Il ragionamento del responsabile dell'area finanziaria si segue a stenti e non è assolutamente condivisibile, e poi, rimane il fatto che una simile operazione sarebbe valida solo sul presupposto dell'ammissibilità del rendiconto 2016, che -invece- è bene ricordarlo non produce nessun risultato di amministrazione (avanzo) se non nella fantasia del revisore e dello stesso responsabile.

Tra l'altro, a ben vedere, il cosiddetto avanzo di amministrazione, che sarebbe stato pari a circa 914.000,00 euro, in realtà è stato già parzialmente utilizzato, in maniera altrettanto illegittima, per ammortizzare il disavanzo della gestione corrente pari a circa 320.000,00. Per cui da tale operazione residuerebbe un avanzo libero da vincoli, a dire della maggioranza, di circa 535.000,00 euro.

E giusto per fare qualche rapido appunto sul **disavanzo sulla gestione corrente** pari a circa 320.000,00 euro dobbiamo ricordare come il Sindaco, nella relazione sul rendiconto ha simpaticamente dichiarato che la precedente amministrazione, in sede di bilancio previsionale, avrebbe "sovrastimato le entrate" e ciò avrebbe causato tale disavanzo.

Ma anche questo è falso, come è falso l'intero rendiconto perché non conforme alla norma, con buona pace tanto del revisore che del responsabile dell'Area finanziaria, che dimostrano di non aver afferrato, o quel che è peggio di non voler applicare, le dinamiche del bilancio armonizzato.

Infatti la precedente amministrazione, nell'ultimo bilancio previsionale, ha semplicemente contemplato circa 60.000,00 euro di entrate da recupero evasione, che poi l'amministrazione subentrante avrebbe dovuto rendere esigibili. Vale a dire che se Fiore di Lino non ha neanche notificato gli avvisi di accertamento agli evasori, non può certo permettersi di dire a consuntivo che la precedente amministrazione avrebbe "sovrastimato le entrate". In realtà l'attuale amministrazione non si è proprio preoccupata di esigere le somme prudenzialmente inserite in bilancio, con una propria, diretta, responsabilità.

Va ricordato come, la precedente amministrazione ha adottato un bilancio previsionale, per così dire, proforma a pochi giorni dalle elezioni, con l'accordo dei capigruppo sulla riduzione termini, nella piena consapevolezza che sarebbe servito esclusivamente a superare l'ingorgo elettorale e per dotare l'Ente di uno strumento finanziario che lo rendesse operativo subito dopo le elezioni, che comunque, andava immediatamente rimaneggiato in sede di assestamento generale e di verifica degli equilibri. Pertanto il bilancio si sarebbe dovuto rendere conforme alle esigenze dell'Ente in sede di assestamento generale.

L'art. 193 del TUEL precisa che entro il 31 luglio il Consiglio deve verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio, ed in caso di squilibrio adottare contestualmente le misure necessarie ed i provvedimenti di cui all'art. 194 TUEL e le iniziative necessarie per utilizzare il F.C.D.E.. Tale deliberazione è poi allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

L'attuale amministrazione, invece, alla data del 31 luglio, dopo circa due mesi dall'insediamento, ha tranquillamente dichiarato la permanenza degli equilibri di bilancio, senza nessuna modifica generale, su un bilancio che necessitava di profondi interventi. Ciò senza considerare che entro lo stesso termine andava anche fatto, a mente dell'art. 175 TUEL, anche l'assestamento generale, che era un preciso dovere dell'amministrazione subentrante.

Con l'assestamento, infatti, si sarebbe dovuta attuare la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e tutto il resto. Cosa che non è stata assolutamente fatta. L'unico pensiero è stato solo quello di spendere e spandere fin da subito.

L'assestamento è una operazione generale, un intreccio tra la gestione di competenza e la gestione dei residui, con la quale si deve attestare la permanenza degli equilibri di bilancio. Con essa andava anche fatta, come adempimento obbligatorio del quale però non vi è traccia alcuna, la verifica dell'attuazione del programma, che consiste nella verifica di quegli stanziamenti di spesa in ciascuna missione, che devono corrispondere a quanto è stato definito nel programma di mandato.

Poi, ove non fosse possibile operare con le modalità appena indicate, l'art. 193 prevede la facoltà di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

Ma, nel bilancio attuale è riportato un risultato di amministrazione sul quale non è stata prevista la quota di accantonamento relativa all'anticipazione di liquidità, così come non vi è il F.C.D.E. a consuntivo, che è riportato a zero!

Il revisore, che dovrebbe controllare la congruità di quel fondo, a pag. 13 della relazione sul rendiconto, con riferimento al F.C.D.E., scrive: *“l'Ente ha stralciato definitivamente i residui per i quali era stato calcolato il Fondo al 31/12/15, pertanto non viene accantonata alcuna somma in quanto si è provveduto a ricalcolare la somma sul bilancio 2017/2019”*. A questo punto, con riferimento ai residui stralciati, i casi sono due: o sono stati interamente riscossi o sono stati dichiarati inesigibili!

Vale a dire o sono stati radiati come residuo o sono stati riscossi, non ci sono altre alternative per “stralciarli” definitivamente. Questo significa, in base a queste dichiarazioni, che il Comune di Soveria Mannelli avrebbe riscosso tutti i crediti maturati al 31/12/2015, e questo, oltre a non essere vero, è semplicemente impossibile! Il F.C.D.E. si calcola solo su quella parte di entrate che il responsabile dell'Area Finanziaria ritiene di dover considerare e che sono tutte quelle entrate che NON si riscuotono per cassa, quindi generalmente si tratta di spazzatura e acqua.

È quindi possibile che la TARI e il canone Risorse idriche integrate degli ultimi 5 anni sono state interamente rimosse nel Comune di Soveria Mannelli ?

Il calcolo va fatto sulla media storica dell'ultimo quinquennio, dividendo tra accertato e riscosso ed applicando un algoritmo che determina l'abbattimento, che per legge si applica progressivamente aumentando di anno in anno. Su cifre considerevoli è ovvio che tale abbattimento pesa come un macigno sul conto consuntivo di ogni comune d'Italia, ma a quanto pare Soveria Mannelli ha risolto il problema semplicemente cancellando tutto e portando a zero il fondo. Infatti nel rendiconto 2016 non vi è traccia di tutto questo. Ma chissà come mai gli altri Comuni d'Italia non ci hanno pensato: scriviamo zero e ricominciamo daccapo !

Per capire meglio l'assurdità di un simile ragionamento va tenuto presente che non si tratta di entrate una tantum ma di entrate ordinarie per cui è quanto meno inverosimile che si siano potute stralciare completamente l'accertamento di TARI e canone idrico. Non stiamo parlando di recupero dell'evasione ma delle entrate ordinarie, è impossibile stralciarle così di punto in bianco per poter ripartire da zero !!!

Ma, per tornare all'applicazione illegittima del risultato di amministrazione, che è cosa ancor più grave, vanno fatte ulteriori precisazioni, anche se sommariamente.

Oggi l'amministrazione in carica si ripropone di applicare tale avanzo perché lo ritiene disponibile. Su questa base si affrontano ben 15 riconoscimenti di debiti fuori bilancio che vengono finanziati tutti con il primo anno, 2017 per euro 602.803,59 e per 148.672,59 con la seconda annualità. Su questo, bontà sua, il revisore dà il parere favorevole (parere nr. 7 del 19/06/2017).

Ma rimane un mistero come si faccia ad attivare la procedura di predissesto su somme sulle quali pochi minuti prima vi proponete di attivare le procedure di cui agli artt. 193-194 T.U.E.L., e quindi dichiarate di avere la copertura a bilancio con risorse disponibili su tutte le somme che vi proponete di riconoscere come debiti fuori bilancio (che, appunto, è il presupposto previsto dalla legge per il riconoscimento stesso).

La questione si presenta un tantino ingarbugliata, infatti a predissesto dovrebbero andare debiti ulteriori rispetto a quelli affrontati con le procedure degli artt. 193-194 T.U.E.L..

In parole povere, sulla base delle deliberazioni portate oggi all'ordine del giorno, mancherebbero del tutto i presupposti per richiedere il predissesto.

Meglio sarebbe stato portare la dichiarazione di avvalimento della procedura del 243 bis al primo punto e far rientrare poi tutto nel predissesto, come un'operazione successiva all'avvio della procedura di riequilibrio finanziario.

Poi, nella relazione del revisore a corredo della proposta deliberativa, nulla si dice su come debba essere rappresentata in bilancio l'anticipazione di liquidità che, nel suo elaborato, è una illustre sconosciuta. Tuttavia, in merito vi è un parere interpretativo della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il nr. 33/2015, che chiarisce definitivamente come debba essere esposta in bilancio. Nel parere si parla infatti proprio della necessità di sterilizzazione degli effetti in bilancio dell'anticipazione di liquidità e si parla di quota accantonata nell'avanzo di amministrazione, perché altrimenti, qualche comune, potrebbe pensare di avere un gigantesco risultato di amministrazione, piuttosto che un considerevole debito trentennale nei confronti della CC.DD.PP..

Per ribadire il concetto, è proprio per tali motivi che il gruppo Consiliare “Uniti per Soveria” ha deciso di abbandonare la seduta di approvazione del rendiconto 2016, per cercare di fare aprire gli occhi all'amministrazione sulle diffuse irregolarità che inficiano il conto consuntivo.

Ovviamente, abbiamo deciso di formulare queste rapide osservazioni, per il bene comune e per il rispetto che dobbiamo al ruolo che rivestiamo, ben certi del fatto che, anche questa volta l'amministrazione Fiori di Lino sceglierà di andare avanti sulla propria strada evitando ogni confronto, ma anche questa volta, lo farà assumendosene in pieno ogni esclusiva responsabilità.

Pertanto, fermo il doveroso invito rivolto all'amministrazione di voler rivedere in autotutela il rendiconto 2016, oltre a dichiarare il voto contrario alla presente proposta di deliberazione per i motivi ampiamente espressi, dichiariamo fin d'ora il voto contrario a tutte le proposte di deliberazioni aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, poiché, infatti pur essendo generalmente favorevoli al riconoscimento dei debiti contratti dal Comune al ricorrere dei presupposti di legge, non possiamo votare a favore della manifesta illegittimità dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura degli stessi, perché si tratta di risorse non disponibili, inutilizzabili allo scopo e di fatto vincolate, anche a prescindere dal tipo di dichiarazione che rende il responsabile del servizio finanziario o del parere dell'organo di revisione, che dimostrano di disconoscere gli stessi principi cardine dell'armonizzazione contabile”.

Il Sindaco fa presente che non si vogliono imputare colpe a nessuno. La decisione è stata amaramente presa per poter adempiere ai pagamenti vista la carenza di liquidità. Non sono state effettuate spese superflue con il bilancio 2016, ma solo ad effettuare pagamenti di spese obbligatorie, quali stipendi e regolate da contratto. Nella seduta precedente è stato approvato, l'ultimo giorno utile, il rendiconto di gestione 2016 per evitare la caduta dell'Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta. Ribadisce i motivi già esplicitati nella delibera del rendiconto 2016 che ne hanno determinato l'approvazione dello stesso.

Il consigliere Pascuzzi ribadisce i motivi che hanno indotto i consiglieri del gruppo “Uniti per Soveria” ad abbandonare dal seduta precedente in cui è stato approvato il rendiconto 2016 e dal lato giuridico rappresenta che se non si procedeva ad approvare il rendiconto 2016 l'Amministrazione non sarebbe caduta in quanto il termine per l'approvazione è ordinatorio.

Il Sindaco invita la responsabile del servizio finanziario, presente in aula, ad intervenire.

Il responsabile del servizio finanziario, fa presente che, non si reputa infallibile e si dichiara disponibile a qualsiasi confronto con l'opposizione e, qualora si ravvisasse l'effettiva presenza di errori tecnici è pronta a ricorrere all'istituto dell'autotutela. Risponde poi alle perplessità espresse dal consigliere Pascuzzi in ordine, rispettivamente all'anticipazione di liquidità alla contabilizzazione del fondo di riserva e ai vincoli sull'avanzo. In merito all'anticipazione di liquidità fa presente che i suoi effetti gravano sul bilancio attraverso l'istituzione di un capitolo di spesa nell'apposito titolo. In base al FSC chiarisce che non ha effettuato una elisione tout court ma ha fatto confluire l'importo ricalcolato per il 2016, nella previsione del 2017. Per quanto riguarda i vincoli sull'avanzo chiarisce che l'importo indicato è stato già depurato dal mantenimento dei fondi pluriennali vincolati sia alle spese correnti che in conto capitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 28/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

Premesso, altresì, che con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 28/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate le proposte di riconoscimento passività fuori bilancio, che saranno oggetto di specifica discussione e deliberazione, nel prosieguo della seduta odierna;

Visto, altresì, l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “ *il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”;

Verificato come la **gestione di cassa** si trova in *squilibrio* in quanto:

- l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 14/06/2017 ammonta a € 288.653,86 e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 14/06/2017. è pari a € 754.788,57
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio non consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio non consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 e l'ente dovrà provvedere a bloccare i pagamenti;

Rilevato come tale situazione di squilibrio derivi da:

- x) minori entrate rispetto alle previsioni iniziali a seguito di incagli nelle operazioni di recupero dell'evasione;
- x) maggiori spese da sostenere per la liquidazione dei debiti fuori bilancio;
- x) squilibri nel perseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità;

Preso atto che il rendiconto dell'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/5/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione, così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			613.005,31
RISCOSSIONI	1.142.455,65	5.830.811,35	6.973.267,00
PAGAMENTI	1.887.092,55	5.699.179,76	7.586.272,31
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			0,00
RESIDUI ATTIVI	2.671.999,78	1.298.975,18	3.970.974,96
RESIDUI PASSIVI	1.474.451,02	1.750.891,96	3.225.342,98
<i>Differenza</i>			745.631,98
<i>meno FPV per spese correnti</i>			7.396,16
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			203.129,09
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016 (A)			535.106,73

Constatata, inoltre, l'impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa;

Considerato che il ripristino dell'equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall'art. 187, comma 2, lett. b), e dell'art. 193, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:

- a) utilizzo per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- b) proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale relativamente agli squilibri di parte capitale;
- c) utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'ultimo esercizio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

Tenuto conto che, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, per l'esercizio 2016 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere dal ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata;

Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio:

<input type="checkbox"/> riduzione di spese correnti	€
<input type="checkbox"/> impiego maggiori entrate correnti	€
<input type="checkbox"/> utilizzo avanzo di amministrazione	€ 535.106,73
<input type="checkbox"/> aumento aliquote e tariffe tributi locali	€ VIETATO
TOTALE RIEQUILIBRIO CORRENTE	€ 535.106,73

Ritenuto, quindi, di apportare al bilancio di previsione la variazione generale di bilancio e funzionali a garantire il ripristino degli equilibri, come sopra specificato;

Accertato, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della Legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 7 in data 19/6/2017, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti espressi per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 3 contrari: Pascuzzi, Cavalieri, D'Arrò;

DELIBERA

1) Di prendere atto dell'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, per un importo complessivo di € 751.476,18 così suddiviso:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€ 269.462,13
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		€ 482.014,25
TOTALE			€ 751.476,18

- 2) Di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza e di cassa, non risolvibile con mezzi ordinari.
- 3) Di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante: applicazione dell'avanzo di amministrazione determinato al 1° gennaio 2017, per l'importo di € 535.106,73-.
- 4) Di demandare a separato provvedimento, adottato nella medesima seduta, il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
- 5) Di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente provvedimento è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della Legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 6) Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 8) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.
- 9) Con successiva votazione, espressa per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 3 contrari: Pascuzzi, Cavalieri, D'Arrò, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, propone ai consiglieri di effettuare un'unica discussione, relativamente ai punti dell'Ordine del Giorno dal n. 3 al n. 17, in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per poi procedere alla votazione per ogni singolo argomento.

La proposta del Presidente viene, unanimemente, condivisa da parte dei consiglieri.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **28/06/2017**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 14/07/2017 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/07/2017 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **14/07/2017**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI